

CIRCOLARE MONOGRAFICA



CIRCOLARE MONOGRAFICA N. 1646

25 NOVEMBRE 2010

NUOVO MODELLO DI CARTELLA DI PAGAMENTO E TUTELA DEL CONTRIBUENTE

Le novità
di Roberto Cattivelli

La presente circolare monografica fornisce una panoramica sulle principali modifiche apportate al modello di cartella di pagamento, a seguito del provvedimento Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2010, utilizzabile per i ruoli consegnati all'agente della riscossione a partire dal 1° ottobre 2010.

Riferimenti normativi

- Provvedimento 20 marzo 2010.

PREMESSA

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2010 è stato approvato il **nuovo modello di cartella di pagamento**.

Si è cercato, in particolare, di rendere ancora più chiare e trasparenti le informazioni concernenti il ben noto strumento di riscossione, anche allo scopo di “**semplificare**” al massimo le conseguenti (possibili) azioni consentite dalla legge da parte del contribuente destinatario della notifica di tale atto, con il quale avviene, di regola, la riscossione non solo dei “tributi” in genere, ma anche dei contributi e dei premi, delle “multe” per le violazioni al codice della strada, dei contributi consortili ecc., nonché, in caso di ritardato od omesso versamento, dei relativi interessi e sanzioni.

Per effetto di tale provvedimento, la cartella di pagamento è stata rivisitata sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista contenutistico, al fine di poter garantire al contribuente una **maggiore comprensione** dei **dati** e delle **disposizioni** in essa contenuti.

Gli agenti della riscossione dovranno obbligatoriamente servirsi del nuovo modello per le cartelle contenenti ruoli consegnati **dopo il 30 settembre 2010**.

CONTENUTO

La revisione, come precisato nel suddetto provvedimento, concerne sia l'aspetto grafico che quello contenutistico, “ed è scaturita dall'esigenza di garantire una maggiore **chiarezza ed intelligibilità**, da parte del contribuente, delle informazioni e dei dati in essa riportati”.

Gli aspetti informativi di maggiore rilievo concernono:

- il carattere intimativo della cartella di pagamento, in ragione del quale, decorsi **60 giorni** dalla sua notifica, potranno avere luogo sia le attività di esecuzione sia le misure cautelari (**fermo, ipoteca**);
- il prospetto concernente i diversi **enti creditori** e il **totale** complessivamente dovuto in caso di pagamento entro le scadenze;
- la descrizione degli **adempimenti** connessi alla notifica della cartella e delle conseguenze in caso di mancato o ritardato versamento delle somme;

- la parte riguardante il “**dettaglio degli addebiti**”, contenente la sintetica elencazione delle varie iscrizioni a ruolo;
- la parte concernente il “**dettaglio degli importi dovuti**”, con altre specificazioni in merito ai compensi di riscossione;
- le informazioni sulla **dilazione di pagamento** da richiedere a Equitalia;
- il trattamento dei **dati personali**;
- il nuovo servizio creato da Equitalia, che consente ai contribuenti di conoscere la propria situazione debitoria consultando l’**estratto conto on-line**.

Il contenuto minimo della cartella di pagamento è stabilito dall’art. 6 del D.M. 3 settembre 1999, n. 321.

La norma prevede che tale atto debba contenere gli elementi che, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, dello stesso decreto, devono essere elencati nel ruolo.

A loro volta, i commi 1 e 2 dell’art. 1 del D.M. 3 settembre 1999, n. 321, specificano che il ruolo (e, quindi, la cartella di pagamento) deve contenere le seguenti indicazioni:

- ente creditore;
- specie del ruolo;
- codice fiscale e dati anagrafici del debitore;
- anno e periodo di riferimento del credito;
- importo di ogni elemento del credito;
- totale degli importi;
- indicazione sintetica degli elementi su cui è stata eseguita l’iscrizione a ruolo.

Al fine di garantire una maggiore comprensibilità del documento è stata creata un’apposita sezione dedicata alle **informazioni** sulle varie parti componenti la cartella di pagamento, con lo scopo di semplificarne la lettura.

Vengono, infatti, fornite delucidazioni in merito a:

- spese di notifica (art. 17, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 112/1999), le quali rappresentano il costo del servizio di notifica della cartella di pagamento svolto dall’agente della riscossione. Allo stato attuale, le **spese di notifica** sono pari a **5,88 euro** (D.M. 13 giugno 2007);
- compensi del **servizio di riscossione**;
- interessi di mora;
- somme aggiuntive (costituite da altri oneri accessori a carico del debitore relativi a ruoli degli enti pubblici previdenziali e assistenziali);
- spese per l’eventuale **attività esecutiva** svolta dall’agente della riscossione in caso di mancato pagamento.

NUOVO MODELLO DI CARTELLA DI PAGAMENTO

Il nuovo modello di cartella di pagamento - che sostituisce quello approvato dal precedente provvedimento Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2008 - deve essere utilizzato sui ruoli consegnati agli agenti della riscossione a partire dal **1° ottobre 2010**.

DECORRENZA DELL’OBBLIGO

Nell’esecuzione esattoriale, il titolo esecutivo è rappresentato dal ruolo, di conseguenza l’agente della riscossione non ha bisogno di agire in sede giudiziale al fine di ottenere il titolo stesso.

Le iscrizioni a ruolo avvengono sulla base delle somme richieste mediante avviso di accertamento oppure derivanti da liquidazioni o controlli formali delle dichiarazioni.

Il **procedimento** può essere così semplificato:

- l’ente creditore **notifica** l’avviso di accertamento o **esegue** la liquidazione/controllo formale della dichiarazione;
- le somme sono **iscritte a ruolo**;
- il ruolo è consegnato all’agente della riscossione, che provvede a **notificare** la cartella di pagamento;
- decorsi **60 giorni** dalla notifica della cartella di pagamento l’agente della riscossione può procedere all’**esecuzione** vera e propria, quindi al **pignoramento** dei beni del contribuente.

Consegna del ruolo

In base agli artt. 3 e 4 del D.M. 3 settembre 1999, n. 321, per l’esatta individuazione del termine di consegna dei ruoli

all'agente della riscossione (e la conseguente entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo del nuovo modello), occorre operare la seguente distinzione:

- per i ruoli trasmessi tra il 1° giorno e il 15° giorno del mese, la consegna al concessionario si intende operata il **25° giorno** dello stesso mese;
- per i ruoli trasmessi tra il 16° giorno e l'ultimo giorno del mese, la consegna del ruolo al concessionario si intende effettuata il **10° giorno del mese successivo**.

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Il nuovo modello di cartella è stato rivisitato in funzione di rendere maggiormente comprensibili al contribuente le informazioni concernenti i termini e le modalità di pagamento.

Nel nuovo modello di cartella sono state poste in maggiore evidenza:

- l'intimazione di pagamento entro il termine di **60 giorni** dalla **notifica** al contribuente;
- l'avvertenza dell'avvio dell'**esecuzione forzata** in caso di mancato pagamento entro i 60 giorni (nel frontespizio della cartella si legge "la presente cartella ha valore anche di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di 60 giorni dalla notificazione (art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973). Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti su tutte le rate (art. 32, comma 4, D.Lgs. n. 46/1999). In caso di mancato pagamento, l'agente della riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (art. 49, comma 1, D.P.R. n. 602/1973)");
- l'**annotazione** in conformità cui l'agente della riscossione fornisce le informazioni concernenti la situazione dei pagamenti, mentre, per i chiarimenti riguardanti le somme addebitate in cartella, è necessario rivolgersi all'ente che ha emesso il ruolo.

Prospetto di sintesi

Nella prima pagina è stato inserito un **prospetto di sintesi** di tutte le somme che sono contestate, al cui interno sono presenti:

- le indicazioni dei rispettivi **enti creditori**;
- il **totale** complessivamente dovuto nel caso di pagamento entro ovvero oltre le scadenze;
- l'avvertimento relativo alla possibilità di **rateizzare** il debito;
- le conseguenze in caso adempimento **oltre i termini** del contribuente;
- le informazioni relative alla **tutela del contribuente**, sia in sede **giudiziale** che stragiudiziale.

Descrizione degli adempimenti connessi

Nella prima sezione è fornita una breve descrizione delle modalità di pagamento nonché della possibilità di dilazionarlo, qualora si sia in presenza di somme rateizzabili.

In caso di ritardato pagamento, infatti, all'importo dovuto dovranno essere aggiunti:

- interessi di mora;
- maggiori costi del servizio di riscossione;
- eventuali **spese di recupero forzato**.

Esecuzione forzata

Nel nuovo modello di cartella è specificato che l'agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli contribuenti e può procedere, secondo le disposizioni previste dalla legge, mediante:

- fermo amministrativo dei beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili), in base all'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 (l'agente della riscossione, senza la necessità di un atto autorizzativo da parte dell'Agenzia delle Entrate, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, può disporre il fermo mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri immobiliari, dandone comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede);
- iscrizione dell'**ipoteca** sugli immobili, ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 (decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento l'agente della riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al **doppio del credito** per cui si procede);
- esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (ad esempio stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e sui depositi). L'agente della riscossione procede all'espropriazione forzata quando è decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione e alla sospensione del pagamento.

attenzione Se l'espropriazione non è iniziata **entro un anno** dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica dell'intimazione ad adempiere (cosiddetto "**avviso di mora**") contenente l'invito a versare le somme **entro 5 giorni** (art. 50 del D.P.R. n. 602/1973).

Istanza di riesame o ricorso contro l'atto impositivo

Il contribuente è reso edotto del fatto che, in caso d'**istanza di riesame** oppure di **ricorso contro l'atto impositivo**, l'avvenuta presentazione della domanda di riesame e/o del ricorso **non** costituiscono **valido motivo di ritardato pagamento**, qualora non sia intervenuto un provvedimento di sospensione dell'Autorità competente. La semplice istanza di annullamento in autotutela del ruolo o il ricorso non sospendono l'esecutività del medesimo, in quanto è sempre necessario richiedere la sospensione amministrativa (direttamente all'ente impositore) e/o giudiziale alla Commissione tributaria competente in base all'art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992 o al giudice ordinario competente.

Dettaglio degli importi dovuti

Nell'intestazione della pagina dedicata agli addebiti, accanto al logo di Equitalia S.p.A., è riportata l'indicazione "Ente che ha messo il ruolo" con la relativa denominazione e indirizzo.

La sezione denominata "Dettaglio degli addebiti" contiene un'elencazione delle iscrizioni a ruolo, in seguito precisate nella sottostante nuova sezione "**Dettaglio degli importi dovuti**".

Per ciascun importo iscritto a ruolo, quindi, sono messe in evidenza alcune fondamentali notizie volte a consentire al contribuente una (a nostro avviso, sommaria) conoscibilità di tutte le informazioni.

In particolare sono elencati:

- il numero di ruolo;
- la specie;
- la data in cui è stato reso esecutivo;
- il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo;
- l'anno di riferimento dell'importo preteso;
- il codice tributo;
- la sommaria descrizione dell'importo;
- i compensi di riscossione dovuti entro le scadenze per il pagamento;
- i compensi di riscossione dovuti oltre le scadenze per il pagamento.

Versamento delle somme

L'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 sancisce che le somme devono essere versate entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.

Se gli importi sono versati, in seguito, il contribuente è tenuto a corrispondere oneri maggiori.

Ove, quindi, il pagamento avvenga **entro 60 giorni** dalla notifica della cartella, esso sarà relativo a:

- maggiori tributi dovuti e relative sanzioni;
- interessi da ritardata iscrizione a ruolo (gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 del D.P.R. n. 602/1973) sono dovuti, attualmente, nella misura del **4%** annuo, e vanno calcolati dal giorno di scadenza del pagamento sino a quello in cui il ruolo è stato consegnato all'agente della riscossione);
- aggu di riscossione pari al 4,65% delle somme iscritte a ruolo (art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999);
- spese di notifica.

Qualora, invece, gli importi siano versati in seguito, il contribuente dovrà corrispondere:

- aggu di riscossione non nella misura del 4,65%, bensì relativamente al **9%** delle somme iscritte a ruolo (art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999);
- interessi di mora (gli interessi di mora erano dovuti nella misura del 6,8358%). A decorrere dall'1.10.2010, essi sono dovuti nella misura del 5,7567% [provvedimento Agenzia delle Entrate 7 settembre 2010]. I suddetti interessi devono essere conteggiati nello iato temporale che va dalla notifica della cartella al giorno in cui sono eseguiti i versamenti;
- spese di esecuzione (art. 17, comma 6, del D.Lgs. n. 112/1999).

Istruzioni per il pagamento

L'art. 28 del D.P.R. n. 602/1973 specifica che "*il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato presso gli sportelli del concessionario, le agenzie postali e le banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e le banche i costi dell'operazione sono a carico del contribuente*".

Nel nuovo modello di cartella, nella pagina concernente le "Istruzioni di pagamento", sono forniti chiarimenti relativamente:

- all'importo totale da corrispondere con l'avvertimento che, in caso di pagamento oltre 60 giorni dalla notifica della cartella, saranno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo;
- agli interessi di mora, che vanno calcolati dalla data di notifica della cartella, nelle ipotesi di prima o unica rata, o dalla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, nelle ipotesi di ruolo emesso in più rate.

Versamento dell'importo in un'unica soluzione

La cartella chiarisce che il pagamento dell'importo può essere eseguito in Italia:

- tramite il **modulo RAV** allegato alla cartella (aggiungendo il costo dell'operazione);
- presso gli **sportelli** dell'agente della riscossione.

In caso di pagamento da eseguirsi dall'estero, invece, lo stesso può avvenire in banca tramite **bonifico bancario** su conto corrente intestato all'agente della riscossione.

Pagamenti parziali

L'agente della riscossione non può rifiutare pagamenti parziali, così come stabilito dall'art. 31 del D.P.R. n. 602/1973.

Con riferimento a tale tipo di pagamenti, che non sospendono l'attività di riscossione, nel nuovo modello di cartella è precisato che gli stessi possono essere eseguiti:

- in Italia, alle poste con apposito **bollettino F35** sul quale è necessario indicare il numero di conto corrente postale intestato all'agente di riscossione, il numero della cartella, i numeri progressivi e gli importi relativi che si intendono pagare, i diritti di notifica della cartella, il codice fiscale del contribuente;
- all'estero, tramite **bonifico bancario** con le modalità prima indicate.

Pagobancomat

L'art. 3 del D.M. 28 giugno 1999 prevede che il pagamento delle somme iscritte a ruolo presso gli sportelli di Equitalia o presso le agenzie postali può avvenire tramite Pagobancomat.

Dilazione delle somme

Nel nuovo modello di cartella sono contenute alcune indicazioni concernenti la possibilità, per il contribuente, di chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo.

In base al sistema attualmente vigente, la dilazione di pagamento è prevista dall'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 e può essere concessa in presenza di somme iscritte a ruolo senza limiti di importo, per un massimo di **72 rate totali** (l'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 dispone che *“l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili”* e che *“in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione; c) il carico non può più essere rateizzato”*).

La richiesta di dilazione delle somme può essere presentata anche dopo lo spirare dei 60 giorni ovvero durante la fase di esecuzione e richiede che il contribuente si trovi in una situazione di **obiettiva difficoltà**. La stessa, inoltre, non prevede la prestazione di alcuna garanzia ed è concessa tramite provvedimento amministrativo, in base a quanto espresso dalla direzione Equitalia 27 marzo 2008, n. 12, *“la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è quella in cui si trova il debitore che è nell'impossibilità di pagare in un'unica soluzione il debito iscritto a ruolo e, tuttavia, è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali”*.

Il provvedimento di dilazione delle somme perde efficacia:

- nel momento in cui il contribuente omette di versare la prima rata ovvero, in seguito, due rate (in tal caso l'importo residuo dovuto è riscuotibile in un'unica soluzione e non potrà essere ulteriormente rateizzato);
- se il giudice o l'ente impositore hanno annullato il ruolo o l'atto presupposto.

Comunicazioni dell'agente della riscossione

Nella sezione dedicata alle *“Comunicazioni dell'agente della riscossione”* è riportato il **nome del responsabile** del procedimento d'emissione e di notifica della cartella.

Alla fine del documento è presente l'informativa sul trattamento dei dati personali ed è posto in evidenza il nuovo servizio creato da Equitalia S.p.A., il quale consente al contribuente di conoscere la propria posizione debitoria aggiornata consultando **l'estratto conto on line**.

Relata di notifica

La relata di notifica, che in passato si trovava nel frontespizio della prima pagina, è stata spostata all'ultima pagina del nuovo modello di cartella di pagamento.

In tale nuova sezione sono segnalati i riferimenti normativi riguardanti gli oneri aggiuntivi connessi alla notifica della cartella e/o al mancato oppure tardivo pagamento della stessa.

IL FOGLIO “AVVERTENZE”

Con il provvedimento 28 luglio 2010 l’Agenzia delle Entrate ha approvato le “Avvertenze” relative al nuovo modello di cartella di pagamento, sulle diverse tipologie di somme iscritte a ruolo da parte dell’Agenzia (ad esempio, tributi erariali, contributi previdenziali ecc.).

Nel documento dell’Agenzia è chiarito che i nuovi fogli avvertenze costituiscono parte integrante della cartella di pagamento.

È precisato che i documenti in questione hanno subito una revisione sotto il profilo contenutistico e lessicale, al fine di fornire informazioni più dettagliate e di chiara comprensione in ordine alle attività che il contribuente ha la facoltà di porre in essere a fronte della notifica di una cartella di pagamento.

Ciascun foglio contiene, infatti, informazioni a proposito di:

- richiesta di riesame in autotutela del ruolo;
- presentazione del **ricorso** (oppure opposizione) avverso il ruolo e/o la cartella (la sezione dedicata a “Quando e come presentare ricorso” contiene le informazioni concernenti, l’autorità da adire (Commissione Tributaria, autorità giudiziaria ordinaria, organo estero competente), nonché alle modalità di presentazione del ricorso (od opposizione) avverso il ruolo e/o la cartella;
- richiesta di **sospensione del pagamento** sia in forma amministrativa che giudiziale. Vengono, altresì, precisate le ipotesi in cui la suddetta facoltà è esclusa in ragione della particolare tipologia di somme iscritte a ruolo, in altre parole, in cui essa è oggetto di specifica disciplina normativa.

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

La cartella di pagamento è un atto che porta a riscossione pretese derivanti da differenti enti impositori.

Il contribuente ha l’onere di impugnare l’atto innanzi al giudice fornito di giurisdizione a seconda della tipologia di crediti che la cartella porta a riscossione.

Di conseguenza, se il provvedimento concerne un **credito tributario** (imposte o tasse) occorre adire la **giustizia tributaria**, se, invece, il provvedimento riguarda **crediti extra tributari** (sanzioni derivanti dal Codice della Strada, contributi Inps) occorre adire, secondo le circostanze, la **giurisdizione ordinaria** ovvero quella **amministrativa**.

Poi, il documento ricorda che il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di notifica (artt. 18, 22 del D.Lgs. n. 546/1992) e che i termini per l’impugnazione sono **sospesi di diritto dall’1.8 al 15.9** di ogni anno (art. 1 della L. n. 742/1969).

SOSPENSIONE DELLA CARTELLA

Nel foglio concernente le “Avvertenze” approvato con provvedimento 28 luglio 2010 dell’Agenzia delle Entrate sono fornite informazioni sulla possibilità di sospensione della cartella.

È, peraltro, ricordato al contribuente che propone ricorso, che può chiedere la sospensione del pagamento in via **amministrativa** ovvero in via **giudiziale**.

L’art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 prevede che sulle somme il cui pagamento è stato sospeso e che, al termine del processo, sono dovute, si applicano gli **interessi** da sospensione amministrativa della riscossione.

Gli interessi sono dovuti nella misura del **4,5%** annuo (art. 4 del D.M. 21 maggio 2009), a decorrere dall’1.10.2009, mentre nel periodo precedente erano dovuti nella misura del 5% annuo.

Inapplicabilità degli interessi alla sospensione giudiziale

Gli interessi non sono dovuti nell’ipotesi della sospensione giudiziale del ruolo, in quanto la diversità strutturale delle due tipologie di sospensione osta all’applicazione analogica dell’art. 39 del D.P.R. n. 602/1973.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E INNOVAZIONI DEL D.L. N. 78/2010

Le modifiche apportate dall’Agenzia delle Entrate dovrebbero avere la funzione di rendere maggiormente comprensibili, per il contribuente, le informazioni e le disposizioni contenute nella cartella di pagamento.

Certamente il modello approvato di recente fornisce una maggiore chiarezza sulle diverse tipologie di somme iscritte a

ruolo. I fogli “Avvertenze”, inoltre, contengono indicazioni sulle modalità di richiesta di riesame in autotutela del ruolo e sulla presentazione del ricorso.

Dall’analisi del documento, tuttavia, **non è rilevabile** nessuno spazio dedicato al **conteggio** degli interessi, alle sanzioni, alla data di consegna del ruolo, all’applicazione delle norme sulla riscossione frazionata.

Conseguentemente, dalla lettura della sola cartella di pagamento il contribuente non si troverà nella posizione di comprendere, ad esempio, se gli interessi sono stati conteggiati applicando il tasso in vigore per il periodo interessato, in altre parole se il periodo sulla cui base gli stessi sono stati calcolati è corretto o meno.

Il nuovo modello di cartella di pagamento, benché migliore del precedente, si spera possa essere perfezionato sotto vari aspetti.

In primo luogo, se, come prevedibile, sono presenti chiare e dettagliate informazioni su come, dove e quando eseguire i versamenti, mancano, come nel modello precedente, le informazioni sull’**esatto conteggio delle somme**, informazioni che si spera non rimangano nell’esclusivo patrimonio conoscitivo degli enti titolari di potestà impositiva.

Dall’esame del modello balza all’occhio che, come già messo in risalto, nessuno spazio è dedicato al conteggio degli interessi, alle sanzioni da riscuotere, alla data di consegna del ruolo.

Così, dalla sola analisi della cartella il contribuente non sarà in grado di comprendere, ad esempio, se gli interessi sono stati conteggiati applicando il tasso in vigore per il periodo interessato, se il lasso temporale previsto per la loro corresponsione è corretto, eccetera.

È pleonastico rammentare che il modello non rappresenta un limite invalicabile per il funzionario che forma la cartella, il quale, in armonia con i principi statutari, ben può provvedere a indicare i dati di cui sopra chiaramente, mettendosi, tra l’altro, al riparo da probabili censure avanzate dal contribuente nel successivo ricorso.

In conclusione, non resta che confidare nel fatto che, nelle successive cartelle, non siano più presenti indicazioni di tipo geroglifico o cuneiforme (“Interessi ritard. iscr. D.P.R. n. 602/1973”, “Recupero ecced. Imp.”, “Sanz. Irpef, IRAP”). Del resto, è già abbastanza difficoltosa l’interpretazione del diritto tributario, per cui è davvero opportuno evitare che a ciò si aggiunga l’interpretazione della cartella di pagamento.

L’assunto trova una chiara conferma nella pregressa giurisprudenza di Cassazione. In un caso relativo a pretese avanzate ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, i giudici, richiamando la decisione della Corte Costituzionale n. 117 del 21 aprile 2000, ove era stato affermato che l’obbligo motivazionale è altresì previsto, per gli atti amministrativi, in via generale dall’art. 3 della L. n. 241 del 7 agosto 1990, hanno affermato che la nullità dell’atto derivava dal fatto che la cartella si limitava a riportare una serie di dati numerici, dai quali sarebbe risultata la riduzione di un credito d’imposta formatosi a seguito delle eccedenze degli anni precedenti, “senza, però, che vi sia traccia delle ragioni per cui sarebbe stata operata tale riduzione”.

In altra occasione, la Corte ha stabilito che, nonostante alcune sanzioni possano essere irrogate mediante iscrizione a ruolo (liquidazioni e controlli formali delle dichiarazioni), ciò non comporta il venir meno dell’obbligo motivazionale, che deve essere rispettato in occasione dell’emanazione della cartella di pagamento.

NOVITÀ DEL D.L. 78/2010 ED ESECUTIVITÀ DELL’ACCERTAMENTO

Occorre ricordare che, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 78/2010, la cartella di pagamento verrà meno per gli avvisi di accertamento concernente l’IVA e le imposte sui redditi notificati a decorrere dall’1.7.2011, posto che l’accertamento sarà di per sé un atto esecutivo.

La cartella, perciò, rimarrà l’atto esattivo per le liquidazioni/controlli formali delle dichiarazioni e per la riscossione delle somme derivanti da accertamenti inerenti ad altri comparti impositivi (tributi locali, imposte indirette).

Quanto esposto troverà applicazione sino al momento in cui saranno emanati i regolamenti previsti dall’art. 29 del D.L. n. 78/2010, i quali, sia per i controlli formali che per gli accertamenti sulle altre imposte, disciplineranno in maniera coerente con il nuovo sistema di riscossione anche queste ultime fattispecie.

CHECK LIST RICORSO CONTRO LA CARTELLA DI PAGAMENTO

VIZI ECCEPIBILI	NOTE
<i>Difetto di motivazione</i>	La cartella di pagamento deve essere motivata, in modo da rendere edotto il contribuente della pretesa, specie con riferimento alla sua quantificazione (Cass. 16.12.2009, n. 26330; Corte Cost. 21.4.2000, n. 117; Cass. 16.9.2005, n. 18415; Cass. 12.8.2004 n. 15638).

<i>Omessa indicazione del responsabile del procedimento</i>	L'art. 36, comma 4-ter del D.L. 248/2007, stabilisce che la cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di formazione del ruolo nonché di emanazione e di notifica della cartella stessa.
<i>Mancato rispetto dei termini per la notifica</i>	L'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 impone che la cartella di pagamento debba essere notificata entro termini decadenziali. Il termine è stabilito entro il 31.12 del: - terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le liquidazioni automatiche; - quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per i controlli formali; - secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
<i>Irritualità della notifica</i>	La cartella di pagamento va notificata al contribuente secondo le forme previste dal combinato disposto degli artt. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e 60 del D.P.R. n. 600/1973. Tra i vizi comportanti la nullità radicale della notifica si rammentano l'assenza di compilazione della relata (C.T. Reg. Roma 19.3.2008, n. 185; C.T. Prov. Parma 1.7.2009, n. 66) e l'ingiustificata adozione delle forme per gli irreperibili (Cass. 29.10.2007, n. 22677).
<i>Omessa sottoscrizione della cartella</i>	In alcune sentenze è stata dichiarata la nullità della cartella di pagamento non sottoscritta dal funzionario competente (C.T. Prov. Torino 3.2.2009, n. 16; C.T. Prov. Padova 22.11.2006, n. 253).
<i>Mancata conformità al ruolo</i>	Le somme richieste da Equitalia devono essere conformi al ruolo formato dall'ente creditore.
<i>Omessa o irrituale notifica dell'avviso di accertamento</i>	L'avviso di accertamento è atto "presupposto" rispetto alla cartella di pagamento, per cui l'omessa o irrituale notifica di tale atto comporta, di per sé, la nullità della successiva cartella (Cass. SS.UU. n. 16412/2007; Cass. SS.UU. 4.3.2008, n. 5791).
<i>Illecita "rinnovazione" dell'atto</i>	L'atto impositivo affetto da un vizio formale può essere rinnovato, a condizione che sia stato previamente annullato l'atto affetto dal vizio invalidante, e che il contribuente sia stato reso edotto di ciò. Il mancato annullamento del primo atto comporta la nullità del secondo per duplicazione d'imposta (C.T. Prov. Torino 10.6.2008, n. 38).
<i>Illecita applicazione degli interessi sulle sanzioni</i>	Le sanzioni non producono interessi, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 472/1997, per cui, qualora il conteggio di questi ultimi sia stato effettuato computando gli importi dovuti a titolo di sanzione, la pretesa è illegittima.
<i>Errata applicazione della liquidazione automatica</i>	La liquidazione automatica (artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972), così come il controllo formale (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973), sono attività che possono essere utilizzate solo nelle fattispecie contemplate dalla disciplina di riferimento. Pertanto, la cartella di pagamento è nulla se, per ipotesi, tramite tali attività l'ufficio ha inteso qualificare le categorie reddituali (Cass. 6.8.2008, n. 21176), disconoscere regimi fiscali agevolati (Cass. 6.8.2008, n. 21178) o contestare le aliquote applicate (C.T. Reg. Venezia 12.1.2009 n. 3).
<i>Omissione della "comunicazione bonaria" c.d.</i>	L'art. 6 della L. n. 212/2000 stabilisce che, nelle ipotesi di liquidazione delle dichiarazioni, qualora sussistano "incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", l'iscrizione a ruolo deve essere preceduta da una "comunicazione bonaria". L'inosservanza di ciò comporta la nullità della cartella di pagamento (C.T. Reg. Bari 6.3.2007, n. 16; C.T. Prov. Milano 20.6.2006, n. 163; C.T. Prov. Bari 7.11.2008, n. 145), a meno che non derivi da semplici omessi versamenti (Cass. 23.7.2010, n. 17396).

<i>Illiceità del ruolo straordinario</i>	Nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, le somme possono essere iscritte nei ruoli straordinari (il che comporta l'inapplicabilità della riscossione frazionata). In assenza della dimostrazione di tale pericolo, l'iscrizione nel ruolo straordinario è illegittima.
<i>Errata applicazione della riscossione frazionata</i>	Alla presenza di ricorso, le somme possono essere iscritte a ruolo, secondo un'intensità che varia secondo il comparto impositivo di riferimento. La violazione di ciò (ad esempio, la riscossione immediata delle sanzioni, in violazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 472/1997) comporta la nullità (parziale o totale) della cartella di pagamento.
<i>Avvenuto annullamento dell'avviso di accertamento</i>	Il ruolo può essere basato su somme richieste tramite avviso di accertamento: pertanto, l'annullamento (d'ufficio o in via giudiziale) del menzionato atto comporta, automaticamente, il venir meno del ruolo e, di conseguenza, l'illegittimità della riscossione.